



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1581 del 2019, proposto da - OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Pandolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro *pro tempore* e Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

della nota prot. -OMISSIS- del 2018 datata 23 ottobre 2018 e notificata in pari data, del Comando Generale della Guardia di Finanza I Reparto - Ufficio Personale Ufficiali- avente ad oggetto “Maggiore in congedo -OMISSIS-, istanza di riesame in autotutela in data 31.08.2018, istanza di ripristino del rapporto di impiego e di ricostituzione della carriera in data 31.08.2018” e per l'annullamento di tutti gli atti prodromici, preordinati (incluse le note prot. -OMISSIS-del 23 maggio 2018; prot.-OMISSIS-del 26 giugno 2018; dichiarazione di completezza del

Comando Regionale Campania Uff. Personale datata 19 novembre 2018) consequenziali anche se non ancora conosciuti, comunque connessi e lesivi per il ricorrente;

per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni ingiusti patiti dal ricorrente, così come quantificati nel presente atto, a causa dell'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa consistita nell'impedire al -OMISSIS- di pervenire ad un fruttuoso riesame in autotutela delle istanze da lui prodotte, vedendosi invece notificare il diniego sull'istanza tendente al ripristino del rapporto di impiego e di ricostituzione della carriera, così finendo per non ristorare il danno alla salute da lui riportato a causa delle traversie giudiziarie vissute e - in concorso - del conseguente mancato soddisfacimento da parte dell'Amministrazione delle predette istanze;

per la condanna della parte resistente alla reintegrazione del -OMISSIS-, a far data dal congedo dell'1° dicembre 2004, con il grado di Tenente Colonnello decorrente dal 1° gennaio 2003 (non dal 2004 come sostiene la G.d.F.) e da questa data sino alla data del limite massimo pensionabile previsto dalle norme in vigore;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza - Comando Generale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2022 la dott.ssa Marianna Scali e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il sig. -OMISSIS- ufficiale della Guardia di Finanza (ora in congedo), veniva coinvolto, nel corso della propria carriera, in alcuni procedimenti penali per i reati di cui agli artt. 326, 368 e 479 c.p. A causa di tali eventi veniva collocato in congedo facoltativo con determina del 2 dicembre 2004.

Lo stesso veniva poi assolto, con sentenza irrevocabile, da ogni accusa, con le formule assolutorie più ampie (in due procedimenti perché “il fatto non costituisce reato”, in altro procedimento perché “il fatto non sussiste”).

In data 10 maggio 2018, presentava quindi un’istanza all’Amministrazione con cui richiedeva:

(1) il ripristino della propria carriera, ex art. 18, comma 3 del d.lgs. n.69/2001, in relazione al venir meno delle cause impeditive che lo avevano visto escluso dalle aliquote di avanzamento a far data dal 1° gennaio 2003;

(2) il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte, quale asserita conseguenza delle vicissitudini giudiziarie subite.

L’Ufficio Personale Ufficiali del I Reparto del Comando Generale, in riscontro alla predetta missiva (in data 23 maggio 2018), rappresentava che:

(1) il ricorrente sarebbe stato incluso nelle aliquote di valutazione, ai sensi dell’art.32 del d.lgs. n.69/2001, per l’anno 2004;

(2) era stata interessata, per competenza, la Direzione di Sanità per quanto concerneva la causa di servizio.

Con successiva p.e.c. del 25 maggio 2018, il ricorrente:

(1) rappresentava che la sua valutazione al grado di Tenente Colonnello avrebbe dovuto avere decorrenza *"alla data dell'01.01.2013 e non dal 2004 come riferito dal Comando Generale"*;

(2) affermava di aver diritto alla ricostruzione della carriera fino al grado conseguito dai parigrado congedati per limiti di età, in quanto la sua domanda di congedo, intervenuta prima dell’età pensionabile, era stata presentata in ragione del suo coinvolgimento nelle citate vicissitudini processuali, conclusesi con la sua assoluzione;

(3) chiedeva nuovamente l’avvio della pratica per il riconoscimento della causa di servizio.

Il Comando Generale, con foglio n. -OMISSIS-in data 26 giugno 2018, confermava all’interessato quanto precedentemente comunicatogli.

In data 30 agosto 2018, il ricorrente presentava, altresì:

- (1) un'istanza di riesame in autotutela in relazione alle decisioni relative alle precedenti istanze;
- (2) una domanda di ricostruzione della carriera e di ripristino del rapporto di impiego ai sensi della legge 350/2003.

Analoghe richieste venivano presentate con ulteriori istanze del 10 ottobre 2018.

L'Amministrazione, in data 23 ottobre 2018, evadeva le ultime richieste del ricorrente, segnalando, con particolare riferimento all'istanza concernente il ripristino del rapporto di impiego ai sensi dell'art. 3 della l. n. 350/2003, l'irricevibilità della stessa poiché "*presentata soltanto in data 31 agosto 2018, a oltre 9 mesi dal passaggio in giudicato del provvedimento assolutorio*" (avvenuto in data 11 novembre 2017).

Per quel che attiene invece alla domanda di ricostruzione della carriera il sig. - OMISSIS-:

- veniva iscritto nel quadro di avanzamento, ad anzianità, al grado di Tenente Colonnello per l'anno 2004 (decreto direttoriale in data 20 dicembre 2018);
- veniva promosso al grado superiore "*con decorrenza ... dal 1° gennaio 2004*" determinando, per l'effetto, che anche il collocamento in congedo "*è da intendersi avvenuto con il grado di tenente colonnello anziché con quello di maggiore*" (decreto del 27 dicembre 2018 del Capo Ufficio Personale Ufficiali - I Reparto del Comando Generale).

2. Con l'odierno gravame il ricorrente ha agito avverso il diniego di autotutela, nonché avverso gli atti ad esso presupposti e conseguenti, affidando le proprie censure a tre motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, in particolare, il ricorrente lamenta la mancata ricostituzione della propria carriera, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione; e ciò in violazione delle previsioni normative che pongono l'obbligo della *resitutio in integrum*, a favore di chi abbia subito procedimenti penali poi conclusi con formula assolutoria piena, per un

periodo pari alla durata dell'astensione dal lavoro, dovuta per l'appunto alla pendenza del procedimento penale.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente agisce avverso il diniego del ripristino del rapporto di impiego motivato in ragione della tardività di presentazione della relativa domanda, deducendone l'illegittimità per irragionevolezza e carenza della motivazione, eccesso di potere e violazione di legge; erronea interpretazione della legge; abuso di potere, violazione dell'art. 3 co. 57 e 57 bis della legge n. 350/2003, dell'art. 2 del d.l. n. 66 del 16.03.2004. Ha dedotto inoltre l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, del d.l. n. 66 del 2004, nella parte in cui dispone che la domanda ex artt. 3 co. 57 e 57-bis della legge n. 350/03 debba essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data della sentenza definitiva di proscioglimento o del decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, all'Amministrazione di appartenenza.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente chiede il risarcimento del danno biologico, asseritamente subito a causa dalle condotte omissive dell'Amministrazione. A quest'ultima in particolare viene contestato di non aver invitato il -OMISSIS-a riprendere servizio dopo le pronunce assolutorie di condanna e di aver così concorso *“ad aggravare il quadro lesivo negandogli le prerogative di carriera con le risposte in atti meramente protocollari ed, anzi, deliberatamente evasive”*.

3. L'Amministrazione si è costituita per resistere al ricorso deducendone l'inammissibilità e l'infondatezza.

4. All'udienza pubblica del 9 marzo 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il ricorso è in parte infondato, in parte inammissibile.

5.1. Ai fini della disamina del primo motivo di ricorso occorre, anzitutto, richiamare la disciplina riguardante le aliquote di valutazione del dipendente, invocata dal ricorrente.

L'articolo 18, comma 3, del d.lgs. n.69/2001, rubricato "Aliquote di ruolo ed impedimenti alla valutazione" stabilisce espressamente che: *"Non può essere*

inserito nell'aliquota di avanzamento l'ufficiale rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo, o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado, o in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni".

A sua volta l'articolo art. 32, comma 1 del d.lgs. n.69/2001 (rubricato "Effetti della cessazione delle cause impeditive della valutazione o della promozione") prevede, che: *"1. All'ufficiale nei cui riguardi il procedimento penale o quello disciplinare, avviato per l'eventuale irrogazione di una sanzione di stato, si sia concluso con esito favorevole o per il quale sia stata revocata la sospensione dall'impiego di carattere precauzionale o che sia stato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio, quando sia valutato o nuovamente valutato, si applicano le disposizioni seguenti: a) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, se giudicato idoneo e già raggiunto dal turno di promozione, è promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo (...) 2. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b), del comma 1, si applicano: 9 a) all'ufficiale cessato dalla carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato; b) all'ufficiale per il quale sia stata sospesa la promozione a norma dell'articolo 24, comma 2; c) all'ufficiale non inserito in aliquota a suo tempo per mancanza delle condizioni prescritte dall'articolo 27, e per il quale il raggiungimento delle condizioni anzidette sia stato ritardato per motivi di servizio riconosciuti dal Comandante Generale con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da cause di servizio; c-bis) all'ufficiale che, a seguito di giudizio ai sensi del comma 1 ovvero degli articoli 33 e 24, abbia maturato titolo all'inclusione in aliquota per annualità pregresse".*

Ebbene, secondo quanto rappresentato dall'Amministrazione, l'interessato non era stato valutato, dal 2004 al 2018, a causa della sospensione facoltativa dal servizio di cui fruiva in ragione del rinvio a giudizio nell'ambito delle accennate vicende processuali (per delitti non colposi).

Tuttavia, una volta venuto meno l'impedimento all'inclusione nell'aliquota con il passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione n. -OMISSIS-del Tribunale di Potenza l'Amministrazione, ha proceduto alla ricostruzione di

carriera ex art. 32, comma 1 del d.lgs. n. 69/2001 (rubricato "Effetti della cessazione delle cause impeditive della valutazione o della promozione") includendolo nelle prime aliquote utili di valutazione, a partire dal 10 gennaio 2004.

Più nello specifico, in esito alla valutazione, il ricorrente è stato promosso, ad anzianità, al grado di Tenente Colonnello con decorrenza, a tutti gli effetti, dal 10 gennaio 2004, e per l'effetto il collocamento in congedo dell'Ufficiale è avvenuto con il grado di Tenente Colonnello anziché con quello di Maggiore (cfr. decreto datato 27 dicembre 2018 del Capo Ufficio Personale Ufficiali - I Reparto del Comando Generale).

Le censure contenute nel primo motivo di ricorso, dunque, sono infondate in fatto, avendo il ricorrente ottenuto la ricostruzione di carriera ex art. 32, comma 1 del d.lgs. n.69/2001 per il periodo esattamente corrispondente a quello del congedo facoltativo fruito in conseguenza della sottoposizione del processo penale.

5.2. Le censure contenute nel primo motivo devono invece dichiararsi inammissibili ove volte ad ottenere una retrodatazione dell'aliquota a partire dal 1° gennaio 2003 non avendo i motivi di ricorso indicato la previsione normativa che consenta di anticipare il *dies a quo* della promozione a Tenente Colonnello a partire da questa data; e ciò non senza rilevare che l'Amministrazione ha comunque chiarito, senza essere contraddetta dal ricorrente, che nel 2003 l'Ufficiale era in aspettativa per motivi di salute non dipendenti da causa di servizio "*causa impeditiva che non consente, a posteriori, una nuova valutazione riferita allo specifico anno di esclusione*".

5.3. Ai fini della disamina delle censure contenute nel secondo motivo di ricorso occorre richiamare le previsioni del citato articolo 3 della l. 24 dicembre 2003 n. 350, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2004).

Tale disposizione, in particolare, dispone che:

- "57. Il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque, dall'impiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, anche se pronunciati dopo la cessazione dal servizio, anche se già collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ha il diritto di ottenere, su propria richiesta, dall'amministrazione di appartenenza il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, anche oltre i limiti di età previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe, per un periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente subita e del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro, anche in deroga ad eventuali divieti di riassunzione previsti dal proprio ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico ed economico a cui avrebbe avuto diritto in assenza della sospensione (...)"

"57-bis. Ove il procedimento penale di cui al comma 57, ricorrendo ogni altra condizione ivi indicata, si sia concluso con provvedimento di proscioglimento diverso da decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato anche pronunciati dopo la cessazione dal servizio, l'amministrazione di appartenenza ha facoltà, a domanda dell'interessato, di prolungare e ripristinare il rapporto di impiego per un periodo di durata pari a quella della sospensione e del servizio non prestato, secondo le modalità indicate nel comma 57, purché non risultino elementi di responsabilità disciplinare o contabile all'esito di specifica valutazione che le amministrazioni competenti compiono entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza di riammissione in servizio".

Successivamente, con l'art. 2 del d.l. 16 marzo 2004, n. 66 (rubricato "Interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento"), convertito, con modificazioni, dalla l. 11 maggio 2004, n. 126, sono state individuate le modalità di presentazione della domanda per il ripristino del rapporto di lavoro.

Nello specifico:

“1. Le domande di cui all'articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono presentate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data della sentenza definitiva di proscioglimento o del decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, all'amministrazione di appartenenza. L'amministrazione provvede entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 57 del citato articolo 3, ovvero dalla definizione del procedimento di cui al comma 57-bis del medesimo articolo (...).

4. Per il personale militare e delle forze di polizia, per il personale di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché per quello del settore operativo e aeronavigante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco addetto all'attività di soccorso, in caso di ripristino del rapporto di impiego ai sensi del comma 57-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al dipendente riammesso in servizio, se possibile e comunque nell'ambito dei posti disponibili, sono attribuiti il grado o la qualifica posseduti al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza e gli è conferita una funzione corrispondente ai predetti grado o qualifica. In caso di ripristino del rapporto di impiego ai sensi del comma 57 dello stesso articolo 3 della legge n. 350 del 2003, i predetti gradi qualifica e funzione sono attribuiti anche in soprannumero, escluso comunque il conferimento plurimo delle funzioni apicali individuate da ciascuna amministrazione in conformità ai rispettivi ordinamenti, e con riassorbimento all'atto della cessazione del servizio per qualsiasi causa (...).”

Infine, il legislatore con la norma di rinvio di cui all'articolo 935- bis del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), ha espressamente chiarito che *“Al personale militare si applicano l'articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l'articolo 2, commi 1, 4 e 6, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, e successive modificazioni, l'articolo 2, comma 32, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10”*.

Orbene, come emerge dal quadro normativo appena ricostruito, la possibilità di prolungare o ripristinare il rapporto di impiego, ex art. 2, co. 1 del d.l. n. 66/2004, è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, di una

domanda, entro 90 giorni dalla data della sentenza definitiva di proscioglimento o di altro provvedimento ad essa equiparata.

Nel caso in esame l'Amministrazione ha fondato il suo diniego all'accoglimento dell'istanza di ripristino sulla tardività della stessa che, come visto in premessa, è stata presentata per la prima volta soltanto in data 30 agosto 2018, ossia 9 mesi dopo il passaggio in giudicato dell'ultimo provvedimento assolutorio intervenuto in data 11 novembre 2017.

Conseguentemente, la richiesta è stata dichiarata irricevibile e tale esito procedimentale - così imposto dalla lettera della norma - è stato ritualmente comunicato all'interessato con il foglio n. -OMISSIS-in data 23 ottobre 2018.

5.4. Allo stesso modo deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all'articolo 2, del d.l. n. 66 del 2004, dovendosi ritenere del tutto congruo un termine di 3 mesi ai fini della presentazione di un'istanza di contenuto davvero semplice, ed anche considerata l'esigenza dell'Amministrazione di aver contezza, entro un termine ragionevole, delle scelte del proprio dipendente in ordine alla ripresa o meno del proprio rapporto di lavoro.

5.5. L'istanza di risarcimento del danno, contenuta nel terzo motivo di ricorso, va respinta in quanto la stessa ha come suo logico presupposto l'accertamento dell'illegittimità della condotta posta in essere dall'Amministrazione, nel caso di specie viceversa esclusa. Il ricorrente, peraltro, ha ommesso di fornire prova del nesso causale intercorrente tra l'asserito danno e la condotta dell'Amministrazione; ed anzi le deduzioni del ricorrente depongono in senso contrario in ordine alla sussistenza di tale presupposto dell'illecito, dato che, come affermato e documentato nello stesso ricorso, i problemi di natura psicologica del -OMISSIS-, consistenti nel lamentano danno biologico, risalgono al 2003, ed invece le condotte contestate all'Amministrazione indicate come causa di quel danno, sono state tenute solo a partire dal 2018.

6. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va dichiarato in parte inammissibile in parte infondato.

7. La peculiare natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, in quanto in parte inammissibile, in parte infondato.

Spese compensate.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le generalità della parte ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Marianna Scali, Referendario, Estensore

Giuseppe Bianchi, Referendario

L'ESTENSORE
Marianna Scali

IL PRESIDENTE
Roberto Politi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.